

FAQ AVVISO FNC 2025
Aggiornate al 24 febbraio 2025

- 1. La persona che effettua la messa in trasparenza e che firma digitalmente gli attestati deve possedere qualifiche particolari o deve essere iscritta a qualche albo come esperto di messa in trasparenza**

È sufficiente essere dipendente dell'Ente accreditato alla Regione per la formazione continua.

- 2. Si può usare solo il metodo Foragri oppure per esempio il metodo IVC della regione in cui si accreditati?**

Solo il metodo descritto nell'Avviso For.agri (che riprende le indicazioni dell'Avviso FNC ministeriale, integrato con quanto specificato e nel relativo documento Protocollo metodologico

- 3. È possibile avere chiarimenti sui firmatari dell'accordo sindacale per la parte datoriale? Devono essere obbligatoriamente parti sociali costituenti For.agri (Coldiretti, Cia, Confagricoltura) oppure no?**

Non necessariamente, va firmato con le rappresentanze sindacali maggiormente presenti in azienda o, e, in assenza di rappresentanze interne, tramite rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano provinciale, regionale o nazionale.

- 4. Per l'Attestazione di Trasparenza: al posto del documento "pdf" firmato digitalmente può essere rilasciato un badge digitale contenente tutti i requisiti minimi richiesti, comprese informazioni su chi lo ha rilasciato (ente e Responsabile della funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze), verificabili in modo sicuro grazie alla Blockchain e alla conformità a standard internazionali?**

Al momento no. Considerando la nostra piattaforma al momento possiamo conservare solo "pdf" con firma digitale

- 5. La valutazione avviene in ordine cronologico di presentazione?**

I Piani formativi, se ammissibili, saranno valutati dal comitato dei valutatori e portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Foragri per la delibera di finanziamento, secondo l'ordine cronologico di arrivo della comunicazione a For.agri da parte del Ministero dell'approvazione dell'istanza presentata al suddetto Ministero (come da Avviso punto .8.3).

- 6. È ammesso un progetto con il 100% di ore in asincrona?**

Si. Tranne che per i piani per i disoccupati dove vale la regola del Ministero al 50% massimo

- 7. Nell'avviso Foragri FNC 2025 al punto 5.1 è specificato che Le richieste di finanziamento devono essere PRESENTATE dalle imprese (e sottoscritte da un Ente formatore accreditato al Fondo, che sarà il soggetto attuatore del Piano formativo: nel caso di progetto territoriale (che nell stanza FNC è una filiera), la presentazione in piattaforma For.agri va fatta singolarmente da ogni impresa beneficiaria (e in tal caso come si "uniscono" tutte le imprese) o si accederà con le credenziali dell'Ente (come nei progetti territoriali classici di foragri sarà soggetto presentatore e attuatore)?**

Il formulario For.agri FNC 2025 può essere compilato solo da attuatori in possesso dei requisiti di cui al punto 5.1 dell'Avviso. Nel caso di Piani di Filiera, nella piattaforma For.agri il piano è unico, va indicato nell'apposito campo il codice delle istanze collegate e, all'interno, i dati delle imprese coinvolte, che vanno poi associate al /ai progetti.

- 8. Con riferimento ad un piano aziendale è possibile accedere con credenziali ente attuatore?**

Si, solo con credenziali di Attuatori in possesso dei requisiti di cui al punto 5.1 dell'Avviso.

- 9. Chi può compilare il formulario FNC 2025 For.agri?**

Solo soggetti in possesso delle credenziali di accreditamento al Fondo ed aventi i requisiti di cui al punto 5 dell'Avviso FNC 2025 For.agri (Accreditamento regionale per la formazione continua e/o Titolarità ai sensi Decreto 13/2013 e/o Altre tipologie previste da Avviso FNC 3 ministeriale punto 7.8 b – i, ii e iii).

Se non si possiedono i requisiti, va contattato un Ente che li posseda alla pubblicazione dell'avviso For.agri e si inserisca nel piano come Attuatore.

L'Azienda beneficiaria della formazione "non presenta/compila" il formulario Foragri, mentre sottoscriverà il modulo For.agri predisposto ("Dichiarazione azienda beneficiaria") in cui, fra l'altro, da delega all'Attuatore.

- 10. Quali caratteristiche deve avere l'Ente che eroga la formazione ("Ente che eroga")**

Soggetti in possesso di Accreditamento regionale per la formazione continua e/o Titolarità ai sensi Decreto 13/2013 e/o Altre tipologie previste da Avviso FNC 3 ministeriale nel punto 7.8 b – i, ii e iii.

Se non possiedono i requisiti, va contattato un Ente che li posseda e sia inserito nel piano come Ente che eroga.

L'ente che eroga può coincidere con l'Attuatore, se questi ha i requisiti di cui sopra.

- 11. Caratteristiche dei Docenti in caso di piani con Attuatore di cui al punto 7.8 b – iii dell'Avviso FNC3 ministeriale (datori di lavoro con proprie strutture formative aziendali – interne o collegate).**

La formazione dovrà essere erogata per almeno il 60% delle ore da **docenti esterni** all'azienda (professionisti o società esterna). Inoltre, eventuali docenti interni dovranno avere un'esperienza professionale almeno triennale nella specifica disciplina. Tranne il caso di cui al punto 7.8.b iii, non possono essere utilizzati come docenti personali interno all'azienda beneficiaria.

12. Quali Enti che possono/non possono rilasciare Attestazione di Trasparenza o Validazione?

Le strutture di cui al punto 7.8 b i, ii e iii dell'Avviso ministeriale **non** possono rilasciare l'Attestazione di Trasparenza o di Validazione. L'Attestazione può essere rilasciata solo da un Ente in possesso di Accreditamento regionale per la formazione continua e/o Titolarità ai sensi Decreto 13/2013. Pertanto, ogni piano dovrà prevedere, come ente che attesta, un ente con i requisiti di cui sopra che, come da avviso punto 5.1 dell'Avviso, dovrà essere attivamente coinvolto a garantire i requisiti del percorso ai fini del rilascio dell'Attestazione.

13. I consorzi di bonifica, anche se a partecipazione statale, possono essere inseriti come beneficiari della formazione?

Sì, se regolarmente aderenti al For.agri.

14. L'Accordo parti sociali predisposto dal Fondo in quali casi va usato?

Solo per i piani destinati a Disoccupati stagionali (agricolo e del settore turismo). Tale accordo va caricato solo sulla piattaforma del Fondo. L'Accordo parti sociali, in questo caso, sostituisce l'Accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro (che, per questa tipologia di piani, non è previsto dall'Avviso FNC 3 ministeriale).

Per tutti le altre tipologie di piani è sufficiente caricare nella piattaforma del Fondo lo stesso Accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro presentato nella piattaforma dell'Avviso ministeriale.

15. Cosa si intende per Filiera? In caso di piani di Filiera o di Sistema è sufficiente un solo accordo di rimodulazione?

Per filiera si intende un insieme di imprese che lavorano allo stesso prodotto che imprese che concorrono alle diverse fasi di produzione e commercializzazione di prodotti diversi. In caso di piani di Filiera o di Sistema, ogni impresa potrà predisporre un proprio accordo con relativa documentazione pervista dal Ministero o il Capofila potrà predisporre un unico accordo, secondo le disposizioni dell'Avviso ministeriale, controfirmato da tutti soggetti coinvolti (e comunque contenente tutta la documentazione richiesta dal Ministero: codici fiscali lavoratori per azienda, piano e percorsi. Ecc.) e delle rappresentanze datoriali e sindacali.

In entrambi i casi, nella piattaforma For.agri andrà caricato tutto in un unico file, mentre nella piattaforma ministeriale secondo le modalità nella stessa previste.

16. Quale data di firma potrà riportare l'Accordo?

Dal 3 dicembre 2024 alla data di presentazione dell'istanza nella piattaforma ministeriale. Pertanto la data massima è da intendere la data di chiusura della piattaforma ministeriale, non quella di chiusura della piattaforma For.agri.

17. È possibile sostituire le aziende beneficiarie?

No, le aziende beneficiarie della formazione non sono sostituibili in nessuna tipologia di piano.

E' possibile solo il ritiro di alcune imprese, nei piani di Filiera o di Sistema, nei limiti di cui ai punti 2.1 a, b, dell'avviso FNC 2025 For.agri e le percentuali minime di diminuzione allievi consentite dal Vademecum For.agri.

Nel caso di ritiro dell'impresa in un piano aziendale, il piano decade.

18. Quale percentuale di presenza è necessaria ai fini del rilascio dell'Attestato di Trasparenza o di validazione?

Almeno il 75% delle ore, per almeno 30 ore di formazione (e nei limiti di ammissibilità allievi previsti dal vademecum For.agri (50% delle ore del singolo percorso). Nel caso di piani per disoccupati stagionali il limite minimo è 20 ore.

19. Chi è l'azienda beneficiaria da inserire nel caso di dipendenti in distacco?

Nel caso di dipendenti in distacco, l'azienda da inserire come beneficiaria nel piano formativo è il datore di lavoro dei dipendenti in distacco.

20. È possibile inserire nel formulario For.agri aziende che si iscriveranno al Fondo successivamente?

No, le aziende devono risultare iscritte al Fondo alla data di presentazione dell'istanza nella piattaforma ministeriale.